



Sentenza n. 255/2024

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Gianpiero D'Alia

Presidente

Facciorusso Sabrina

Primo Referendario relatore

Guido Tarantelli

Primo Referendario

SENTENZA

nel **giudizio iscritto al n. 23665** del registro di segreteria, sul conto n. **39955**,

reso dall'agente contabile rettore Giovanbattista De Sarro, **consegnatario**

delle azioni dell'Università Magna Graecia di Catanzaro per l'esercizio 2020.

Visto il conto giudiziale e gli altri documenti della causa;

Vista la relazione conclusiva depositata il giorno 8 ottobre 2024 dal Magistrato

relatore;

Udito, nella pubblica udienza del giorno 12/11/2024, il P.M. dott.ssa Maria

Gabriella Dodaro che concludeva come da verbale d'udienza.

FATTO

1. Con la relazione n. 263 del 20/7/2023, il Magistrato istruttore ha rimesso

all'esame del Collegio il conto giudiziale n. 39955, reso dall'agente contabile

rettore Giovanbattista De Sarro, consegnatario delle azioni dell'Università Magna

Graecia di Catanzaro per l'esercizio 2020.

In proposito, il Magistrato istruttore anzitutto evidenziava che il conto giudiziale

era stato redatto utilizzando il modello 22 allegato al DPR 194/96, espressamente

previsto per la resa dei conti dei consegnatari di azioni, ivi esponendo l'invarianza

	dei dati con riguardo ad un'unica società partecipata oggetto del conto	
	(NUTRAMED Scarl), per la quale al 1/1/2020 l'Università aveva n. 1 azione del	
	valore di euro 30.000,00 mentre al 31.12.2020 l'Università aveva n. 1 azione del	
	valore di euro 35.000 (ma nel verbale del Consiglio di amministrazione datato	
	17.12.2021 era attestata una partecipazione pari ad Euro 35.500,00).	
	Il Magistrato istruttore, premesso che la Corte dei conti <i>“deve ritenersi fornita di tale</i>	
	<i>giurisdizione anche in relazione ai conti aventi ad oggetto azioni e quote societarie”</i> (Cass.	
	SS.UU., ord., 6.2.2007 n. 7390), evidenziava come, secondo la più recente	
	giurisprudenza contabile, <i>“assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni</i>	
	<i>che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di</i>	
	<i>azionista, in quanto l'agente contabile consegnatario di azioni deve svolgere un'attività di</i>	
	<i>gestione e non di mera detenzione....rappresentando l'Ente alle riunioni delle società</i>	
	<i>...esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la</i>	
	<i>disponibilità giuridica e non meramente materiale”</i> (sez. Veneto, 25.6.2019 n. 99; Sez.	
	Giur. Toscana, n. 127/2020).	
	Tuttavia, il Magistrato istruttore richiamava quella giurisprudenza della Corte di	
	cassazione secondo cui <i>“L'agente contabile non può...essere chiamato a rispondere, in sede</i>	
	<i>di giudizio di conto, di atti di esercizio dei diritti dell'azionista o del titolare di partecipazioni</i>	
	<i>(quali l'espressione del voto, la stipulazione di patti di sindacato, l'esercizio di un diritto di</i>	
	<i>opzione)”</i> (Cass. SS.UU., ord. 6.2.2007 n. 7390) precisando che il mancato esercizio	
	dei diritti di azionista pubblico può, tuttavia, comportare ipotesi di responsabilità	
	azionabile avanti la Corte dei conti, ad iniziativa del Pubblico Ministero contabile.	
	1.2. Nel merito del conto <i>sub iudice</i> , il Magistrato relatore rappresentava che il	
	conto in questione era stato presentato dal Rettore dell'Università Magna Graecia	
	di Catanzaro, nella sua veste di agente contabile consegnatario di azioni,	
	2	

	relativamente alla detenzione della partecipazione della predetta Università nella	
	“NUTRAMED Scarl”. In particolare, la NUTRAMED Scarl è una <i>“società che nel</i>	
	<i>triennio precedente (2018-2020) ha conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione</i>	
	<i>di euro”</i> ed è priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiori ai	
	dipendenti.	
	Il Consiglio medesimo aveva approvato il piano di razionalizzazione delle	
	partecipate che prevedeva il mantenimento dell’Ateneo nella compagine	
	societaria.	
	1.3. Tanto premesso, il Magistrato istruttore riteneva che le quote di	
	partecipazione al capitale nell’ambito di società partecipate o associazioni	
	riconosciute o altre forme di partenariato (ove la struttura delle stesse sia	
	privatistica) non dovessero includersi nel novero dei beni in “custodia” da	
	assoggettare, come tali, al conto giudiziale. In particolare, la relazione citava	
	l’articolo 12 del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica, d.lgs. 16	
	giugno 2017 n° 100 rubricato <i>“Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli</i>	
	<i>organi delle società partecipate”</i> , e la pronuncia della Cassazione SS.UU., 15 gennaio	
	2010, n. 519, concludendo nel senso che <i>“appare possibile ritenere il conto</i>	
	<i>inammissibile”</i> , rimettendo l’esame del conto al Collegio ai sensi degli artt. 145 e	
	147 c.g.c. e chiedendo l’adozione di una pronunzia di inammissibilità nonché di	
	valutare l’opportunità della trasmissione degli atti alla Sezione regionale di	
	controllo in quanto destinataria dei piani di riassetto per la razionalizzazione delle	
	partecipate ai sensi dell’art. 20, comma 3, del Tusp.	
	2. In seguito al deposito della relazione, con <u>decreto del Presidente di questa</u>	
	<u>Sezione Giurisdizionale n. 286/2023 del 21/7/2023</u> è stata fissata, per la	
	trattazione del giudizio, l’udienza del 16 gennaio 2024.	
	3	

	Con ulteriore decreto presidenziale di pari data è stato nominato il relatore del	
	giudizio nella persona del Giudice dott.ssa Sabrina Facciorusso.	
	L'agente contabile, Rettore De Sarro, con nota del 30 ottobre 2023 e depositata	
	il 15/11/2023 ha dichiarato di avere regolarmente ricevuto notifica della	
	relazione di irregolarità e del decreto di fissazione udienza	
	3. All'udienza del 16 gennaio 2024, il Pubblico Ministero ha dichiarato di aderire	
	alle conclusioni del Magistrato Istruttore, rimettendosi – ad ogni modo – alle	
	determinazioni del Collegio.	
	4. In esito all'udienza del 16 gennaio 2024, con <u>sentenza/ordinanza n.</u>	
	<u>112/2024</u> , il Collegio ha dichiarato l'ammissibilità del giudizio ed ha quindi	
	disposto la restituzione degli atti al Magistrato istruttore per il prosieguo	
	dell'istruttoria, fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 12.11.2024.	
	5. Con la <u>relazione conclusiva dell'8 ottobre 2024</u> il Magistrato Istruttore,	
	all'esito dell'esame della documentazione versata agli atti del giudizio, ne ha	
	rappresentato la regolarità formale e sostanziale, concludendo per il discarico del	
	contabile.	
	5.1. L'agente contabile, Rettore De Sarro, con nota depositata il giorno	
	11/11/2024 ha dichiarato di avere regolarmente ricevuto notifica della relazione	
	conclusiva dell'8 ottobre 2024.	
	6. All' <u>udienza del 12 novembre 2024</u> nessuno è comparso per	
	l'Amministrazione né per l'agente contabile. Per l'Ufficio del Pubblico Ministero	
	è comparso il Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Maria Gabriella Dodaro.	
	Data per letta, con il consenso del Requirente, la relazione del Giudice relatore,	
	il Pubblico Ministero si è associato alla richiesta di discarico del Magistrato	
	Istruttore.	
	4	

	La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. La regolarità formale del conto.	
	Deve in primo luogo rilevarsi la regolarità formale del conto giudiziale in esame.	
	Il conto, infatti, risulta sottoscritto dall’agente contabile, vistato per regolarità dal	
	Responsabile del Servizio finanziario e provvisto del provvedimento di parifica.	
	Lo stesso è corredato da tutta la documentazione necessaria per l’esame, ossia:	
	(i) la delibera del Consiglio di amministrazione del 17.12.2021 avente ad oggetto	
	“approvazione piano di riassetto per la razionalizzazione delle partecipazioni	
	pubbliche al 31/12/2020, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 175 del 19.8.2016	
	recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” e	
	successive disposizioni integrative correttive contenute nel D. Lgs. n. 100 del	
	16.6.2017”; (ii) il verbale del 19.01.2022 di avvenuta parificazione dei conti	
	giudiziali presentati dagli Agenti contabili per il periodo 1° gennaio 2020-31	
	dicembre 2020; (iii) la relazione del Presidente del Collegio dei Revisori del	
	21.01.2022 sulla parificazione dei conti giudiziali degli agenti contabili esercizi	
	2019 - 2020; (iv) la delibera del Consiglio di Amministrazione del 3.02.2022,	
	avente ad oggetto l’approvazione dei conti giudiziali dell’Ateneo inerenti	
	l’esercizio 2020.	
	La gestione è stata rappresentata utilizzando il modello 22 allegato al DPR	
	194/96, espressamente previsto per la resa dei conti dei consegnatari di azioni e	
	riporta nella colonna della descrizione dei titoli/quote l’indicazione della tipologia	
	degli stessi, vale a dire: “partecipazione in Società NUTRAMED S.c.a.r.l.”. Il	
	conto reca poi il dato relativo alla consistenza della partecipazione stessa al 1°	
	gennaio 2020 sia relativamente alla quantità (n. 1) che al valore (€ 30.000,00),	
	5	

	valore che risulta incrementato (€ 35.000,00) al 31 dicembre 2020. In merito, nelle	
	note viene dichiarato che “ <i>Ai sensi dell’Art.29 c. 2 dello Statuto della società, le quote di</i>	
	<i>un socio recesso e di un socio escluso dalla compagine sociale sono state ripartire tra i soci in</i>	
	<i>proporzione alle quote possedute”</i> .	
	Sul piano formale il conto è, dunque, certamente scevro da censure.	
	2. Nel merito.	
	Nel merito, come detto, il conto espone una variazione in aumento del valore	
	della partecipazione, dovuta al recesso di alcuni soci che, conformemente a	
	quanto previsto nello Statuto, ha accresciuto le quote degli altri e, tra questi,	
	dunque, anche dell’Ateneo.	
	Il conto chiarisce quanto accaduto, esponendo chiaramente la gestione.	
	La gestione, dunque, anche nel merito può dirsi regolare e il contabile può essere	
	ammesso a discarico.	
	3. Nulla per le spese, non essendosi l’agente contabile avvalso del ministero di un	
	difensore.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale Regionale per la Calabria,	
	definitivamente pronunciando, dichiara regolare il conto giudiziale in esame e,	
	pertanto, ammette a discarico l’agente contabile.	
	Nulla per le spese.	
	Così disposto in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 12 novembre	
	2024.	
	IL MAGISTRATO RELATORE	IL PRESIDENTE
	Primo Ref. Sabrina Facciorusso	Cons. Gianpiero D’Alia
	<i>Firmato digitalmente</i>	<i>Firmato digitalmente</i>
	6	

Depositata in segreteria il 25/11/2024

Il Funzionario Responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente